



RESPONSABILITÀ CIVILE IMPRESE EDILI

Contratto di Assicurazione Responsabilità Civile delle imprese edili

Le presenti Condizioni di Assicurazione, comprensive del Glossario, devono essere consegnate al Contraente prima della sottoscrizione del contratto

Prima della sottoscrizione leggere attentamente i Documenti Informativi Precontrattuali



HDI Assicurazioni S.p.A.
Sede Legale e Direzione Generale:
Piazza Guglielmo Marconi, 25 – 00144 Roma (IT)
Telefono +39 06 421 031 – Fax +39 06 4210 3500
hdi.assicurazioni@pec.hdia.it – www.hdiassicurazioni.it

Capitale Sociale € 351.000.000,00 i.v.
Codice Fiscale, Partita Iva e Numero d'iscrizione:
04349061004 del Registro Imprese di Roma,
N. REA: RM-757172
Società con unico azionista

Autorizzata all'esercizio delle Assicurazioni
con D.M.I.C.A. n. 19570 dell'8/6/93 (G.U. 14/6/93) e iscritta
alla Sezione I dell'Albo delle Imprese Assicuratrici al n. 1.00022
Capogruppo del Gruppo Assicurativo "HDI Assicurazioni"
iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 015

GLOSSARIO**Assicurato**

Il soggetto nel cui interesse è stipulata l'assicurazione ed a cui spettano i diritti da essa derivanti.

Assicurazione

Il contratto di assicurazione ed il suo contenuto.

Committente

Il soggetto verso il quale l'Assicurato si assume contrattualmente l'obbligo di esecuzione dei lavori ai sensi di legge.

Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione e che si assume gli obblighi da essa derivanti.

Consumatore

La persona fisica che agisce con scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (ai sensi dell'art. 1469 bis del codice civile).

Cose

Gli oggetti materiali e gli animali.

Danno biologico (Danno alla salute)

Il pregiudizio, derivante alla persona dalla menomazione dell'integrità psicofisica, suscettibile di accertamento medico legale.

Fatturato

L'ammontare complessivo dei corrispettivi derivanti dall'attività assicurata dalla vendita dei prodotti e/o prestazioni di servizi erogate, e degli altri ricavi e proventi ordinari come rappresentati nelle scritture contabili ai sensi della normativa vigente, al netto di IVA e/o di eventuali altre imposte.

Franchigia

Importo prestabilito in cifra fissa o percentuale che in caso di sinistro l'Assicurato tiene a suo carico per ogni singolo sinistro e per il quale la Società non riconosce l'indennizzo.

Indennizzo/Risarcimento

La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

Intermediario

La persona fisica o la società, iscritta nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, che svolge a titolo oneroso l'attività di intermediazione assicurativa o riassicurativa.

Limite di indennizzo

L'obbligazione massima della Società per uno o più sinistri e per periodo assicurativo, per capitale interessi e spese, per una specifica garanzia.

Tale limite non si intende in aggiunta al massimale, ma è una parte dello stesso.

Liquidazione del danno

Conclusione delle operazioni di stima e conteggio della somma dovuta a titolo di indennizzo o risarcimento, che diviene in tal modo esigibile dall'avente diritto.

Massimale


L'obbligazione massima della Società per ogni sinistro, per capitale, interessi e spese, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o danni a cose od animali. Quando invece è specificato in polizza che il massimale è prestato per un periodo di assicurazione, esso rappresenta l'obbligazione massima a cui la Società è tenuta per capitale interessi e spese, per tutti i sinistri verificatisi durante lo stesso periodo di assicurazione.

Parti

Il Contraente e/o l'Assicurato e la Società.

Periodo di assicurazione

Ogni intera annualità assicurativa, intendendo ogni periodo come a sé stante, distinto dal precedente. Per le coperture temporanee il periodo assicurativo coincide con la durata della polizza.



Polizza

Insieme dei documenti che comprovano il contratto di assicurazione e riportano i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione del contratto, il premio, le dichiarazioni del Contraente, i dati identificativi del rischio assicurato, la sottoscrizione delle Parti nonché le presenti Condizioni di Assicurazione.

Premio

La somma dovuta dal Contraente alla Società a corrispettivo dell'assicurazione.

Prestatori di lavoro

Tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza e delle quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 codice civile.

Si precisa che sono compresi i soci ed i familiari che cooperano nello svolgimento dell'attività assicurata a qualsiasi titolo, anche saltuariamente.

Si intendono comunque esclusi i lavoratori autonomi (ad es. contratto d'opera, contratto di appalto).

Recesso

Lo scioglimento del vincolo contrattuale.

Retribuzioni

L'ammontare degli importi lordi erogati ai sensi di legge direttamente ai prestatori di lavoro (imponibile contributivo lordo erogato al prestatore di lavoro al netto dei contributi previdenziali a suo carico), ovvero gli importi erogati ai sensi di legge alle società terze per la fornitura di manodopera al netto di I.V.A.

Rischio

La possibilità del verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Scheda di polizza

Il documento che riporta i dati dell'Assicurato, la durata dell'assicurazione, la somma assicurata, i premi, e altri dettagli della polizza. La Scheda di polizza forma parte della polizza.

Scoperto

La parte del danno indennizzabile espresso in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato. Se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo, si procederà alla liquidazione del danno applicando lo scoperto sul danno medesimo.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Società

L'impresa Assicuratrice, ovvero HDI Assicurazioni S.p.A.

Subappaltatore

L'impresa cui l'Assicurato ha ceduto ai sensi di legge l'esecuzione di tutti o parte dei lavori.

Territorio italiano

Il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Terrorismo

Atto che comprenda ma che non sia limitato all'uso della forza o violenza e/o minaccia di queste, realizzato da parte di una persona o gruppi di persone, sia che agiscano singolarmente sia per conto o in connessione con organizzazioni o governi, commesso a scopo politico, religioso, ideologico o etnico ed avente la volontà di influenzare i governi o di incutere paura nella popolazione o in parte di essa.

Ultimazione dei lavori

La data in cui si è verificata una delle seguenti circostanze:

- sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio del certificato provvisorio di collaudo;
- consegna, anche provvisoria, delle opere al committente;
- uso delle opere secondo destinazione.

Valore dell'opera/appalto

Valore globale della singola opera o appalto la cui esecuzione dei lavori è affidata all'Assicurato.



■ **RESPONSABILITÀ CIVILE IMPRESE EDILI**
■ **Condizioni di Assicurazione**

Documento aggiornato a maggio 2026



■ **INDICE**

PREMESSA _____ pag. 3

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE _____ pag. 4

SEZIONE I
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) _____ pag. 6

SEZIONE II
NORME CHE REGOLANO LA RESPONSABILITÀ CIVILE LIMITATA ALL'ATTIVITÀ DI COMMITTENTE DI LAVORI EDILI _____ pag. 14

SEZIONE III
NORME CHE REGOLANO LA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I DIPENDENTI (R.C.O.) _____ pag. 15

CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE A TUTTE LE SEZIONI _____ pag. 17

NORME CHE REGOLANO I SINISTRI _____ pag. 18

DELIMITAZIONI E DETRAZIONI _____ pag. 19



■ PREMESSA

Le Condizioni di assicurazione di seguito riportate indicano la disciplina generale applicabile al contratto di assicurazione che viene sottoscritto dal Contraente/Assicurato. Si precisa che il contenuto del contratto di assicurazione potrà contenere una personalizzazione della disciplina ivi prevista, ovvero subire delle variazioni in base alle coperture assicurative effettivamente acquistate dal Contraente/Assicurato e preventivamente concordate con l'Intermediario di riferimento.

Si conviene pertanto quanto segue:

- *il contratto viene stipulato in base alle dichiarazioni del Contraente riportate nella Scheda di polizza e nel questionario, ove previsto;*
- *l'assicurazione è operante esclusivamente per le partite per le quali è stata indicata la somma assicurata o precisato il massimale e corrisposto il relativo premio;*
- *l'assicurazione è prestata per le singole partite, per le somme ed i massimali indicati in polizza, con i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie indicati nell'Art. 12.1 "Delimitazioni e detrazioni" che potranno essere modificati tramite espressa pattuizione ed evidenziati nell'allegato DD; quest'ultimo costituisce parte integrante della polizza e viene consegnato al momento della sottoscrizione della medesima;*
- *le definizioni contenute nel Glossario hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale.*



NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

La Società presta l'assicurazione nei modi e nei termini descritti nella presente polizza sulla base delle dichiarazioni rese dal Contraente e dall'Assicurato.

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del codice civile.

Art. 1.2 Altre assicurazioni

Il Contraente o l'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del codice civile.

Art. 1.3 Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Ufficio di Rappresentanza o all'Intermediario cui è assegnata la polizza, oppure alla Direzione della Società.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi alla prima rata, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme restando le scadenze contrattualmente stabilite.

L'eventuale frazionamento del premio in una o più rate non esonera il Contraente dal pagamento dell'intero premio annuo, da considerarsi a tutti gli effetti unico e indivisibile.

Art. 1.4 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 1.5 Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare immediata comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del codice civile.

Art. 1.6 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 del codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 1.7 Recesso in caso di sinistro

Avvenuto il sinistro ed anche prima della sua definizione, qualunque sia l'importanza del danno, e fino al 60° giorno da quello in cui l'indennità è stata pagata od il sinistro è stato altrimenti definito, la Società ed il Contraente, qualora quest'ultimo rivesta la qualifica di "consumatore" ai sensi dell'art. 1469 bis del codice civile, hanno facoltà di recedere dal contratto mediante lettera raccomandata e con preavviso di 30 giorni; trascorsi 30 giorni da quello in cui il recesso ha avuto effetto, la Società mette a disposizione del Contraente il rateo di premio netto in proporzione del tempo che decorre dal momento dell'efficacia del recesso a termine del periodo per il quale è stato pagato.

L'eventuale pagamento dei premi venuti a scadenza dopo il sinistro non potrà essere interpretato come rinuncia delle Parti a valersi della facoltà di recesso.

Art. 1.8 Proroga dell'assicurazione

In mancanza di disdetta inviata con lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione, di durata non inferiore ad un anno, è prorogata per un anno e così successivamente.

Art. 1.9 Regolazione del premio

Il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, e viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza - che deve intendersi come premio minimo annuo - ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute in tali elementi durante lo stesso periodo.

A tale scopo:



- a) **Comunicazione dei dati e pagamento della differenza di premio**
Entro sessanta giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società, in relazione a quanto previsto dal contratto:
- *l'ammontare delle retribuzioni lorde imponibili ai fini contributivi corrisposte ai dipendenti iscritti nei libri obbligatori;*
 - *il volume di affari (fatturato con esclusione dell'I.V.A.);*
 - *gli altri elementi variabili previsti in polizza.*
- Le differenze, attive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei quindici giorni dalla relativa comunicazione effettuata dalla Società.*
- b) **Inosservanza dell'obbligo di comunicazione dei dati**
Nel caso in cui l'Assicurato, nei termini previsti, non abbia effettuato:
- *la comunicazione dei dati,*
ovvero
 - *il pagamento della differenza attiva dovuta,*
- la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a quindici giorni per i relativi adempimenti. Trascorso infruttuosamente tale periodo, il premio, anticipato in via provvisoria per le rate successive, viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la comunicazione dei dati o il pagamento della differenza attiva. In tale eventualità l'assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto. Per i contratti cessati per qualsiasi motivo, nel caso in cui l'Assicurato non adempia gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società non sarà obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.*
Resta fermo per la Società il diritto di agire giudizialmente.
- c) **Rivalutazione del premio anticipato in via provvisoria**
Se all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio supera il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili, comunque non inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.
- d) **Verifiche e controlli**
La Società ha diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie (quali ad esempio il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

Art. 1.10 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.11 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. La presente assicurazione è regolata dalla legge italiana.



SEZIONE I
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.)

GARANZIA BASE

Art. 2.1 Oggetto dell'assicurazione - Garanzia della Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

- a) La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, *sino a concorrenza dei massimali indicati in polizza*, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) dei danni involontariamente cagionati a terzi, per:
- morte e lesioni personali;
 - distruzione e deterioramento di cose ed animali;
- in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione al rischio descritto in polizza. L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato, in relazione all'attività assicurata, da fatto anche doloso di prestatori di lavoro.
- b) **Rivalsa I.N.P.S.**
L'assicurazione è valida anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Art. 2.2 Estensione territoriale ai fini della garanzia R.C.T.

La garanzia R.C.T. vale per i sinistri che avvengano nel territorio di tutti i paesi dell'Unione Europea, Svizzera, Stato della Città del Vaticano, Repubblica di San Marino.

Art. 2.3 Pluralità di assicurati

Il massimale stabilito in polizza, per la R.C.T. e per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento, resta per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

ESCLUSIONI

Art. 3.1 Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi ai fini della garanzia R.C.T.:

- a) *il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;*
- b) *quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);*
- c) *le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti; tutti coloro che subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione;*
- d) *le società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 codice civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.*

Art. 3.2 Esclusioni relative alla garanzia R.C.T.

La garanzia R.C.T., salvo patto speciale, non comprende:

A) i danni:

- 1) *che siano conseguenza naturale delle modalità adottate dall'Assicurato nello svolgimento dell'attività garantita, nonché quelli derivanti da violazioni volontarie da parte dell'Assicurato di leggi alle quali egli deve uniformarsi nell'esercizio dell'attività oggetto dell'assicurazione;*
- 2) *derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e delle quali non debba rispondere ai sensi di legge;*

B) i danni conseguenti a:

- 1) *inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;*
- 2) *interruzione, impoverimento o deviazioni di sorgenti e corsi d'acqua;*
- 3) *alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;*
- 4) *richiesta di risarcimento a seguito di malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme bovina (BSE) o nuove varianti della malattia Creutzfeldt-Jacob (VCJD) ed in relazione al virus H5N1 e sue varianti causa principale della influenza aviaria;*



C) i danni da proprietà e/o uso di:

- 1) *veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;*
- 2) *natanti a vela di lunghezza superiore a metri sei e di unità naviganti a motore;*
- 3) *aeromobili;*
- 4) *veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;*

D) i danni:

- 1) *alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori;*
- 2) *alle cose che l'Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo;*
- 3) *alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;*
- 4) *ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni;*
- 5) *alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;*

E) i danni:

- 1) *a condutture, impianti sotterranee e subacquee;*
- 2) *a cose dovute ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno;*
- 3) *a cose da furto;*
- 4) *a cose di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt. 1783, 1784, 1785bis, 1786 del codice civile;*
- 5) *a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute o possedute;*
- 6) *provocati da soggetti diversi dai dipendenti dell'Assicurato e della cui opera lo stesso si avvalga;*

F) i danni cagionati da:

- 1) *prodotti e cose dopo la loro messa in circolazione;*
- 2) *opere, installazioni in genere dopo la ultimazione dei lavori;*
- 3) *operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera verificatesi dopo l'esecuzione dei lavori;*

G) i danni derivanti:

- 1) *dalla proprietà dei fabbricati diversi da quelli ove si svolge l'attività assicurata;*
- 2) *da detenzione o impiego di esplosivi;*
- 3) *da trasformazione o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici, ecc.) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;*
- 4) *da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto e/o suoi derivati;*
- 5) *da perdite, alterazioni o distruzioni di software; uso ed abuso di internet o simili; trasmissioni elettroniche di dati o altre informazioni; virus informatici di ogni tipo e simili; uso e/o abuso di qualunque indirizzo internet, sito web o simili; dati di ogni tipo o informazioni contenute in siti web o simili; mancata distruzione di dati e/o cattiva manutenzione/ lavorazione di hardware, software e/o microchip; qualunque interruzione di attività riconducibile a tali eventi;*
- 6) *da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione, e/o stoccaggio di sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche (PFAS) e/o prodotti contenenti PFAS e/o loro derivati.*

H) i danni connessi, causati e/o derivati e/o verificatisi, direttamente e/o indirettamente:

- 1) *dalla produzione e/o alla distribuzione di beni derivanti da materiali e/o sostanze di origine umana;*
- 2) *da campi elettromagnetici;*
- 3) *da muffe, virus e batteri tossici, patogeni o comunque dannosi;*
- 4) *da tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione, atti di guerra dichiarata e non;*
- 5) *in occasione di atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;*
- 6) *in occasione di qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo;*

I) i danni derivanti:

- 1) *da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;*
- 2) *da acqua piovana e agenti atmosferici in genere;*
- 3) *da attività svolte su piattaforme di trivellazione e simili;*



K) i danni causanti:

- 1) *"pure" perdite patrimoniali disgiunte da danni fisici o alla proprietà;*
- 2) *"puri" danni patrimoniali derivanti da mancata o difettosa distribuzione di gas, acqua, vapore, elettricità e risorse energetiche.*

GARANZIE COMPLEMENTARI

Art. 4 Garanzie Complementari (GC) (sempre valide e operanti)

Art. 4.1 Locali adibiti all'esercizio dell'attività GC01

L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni derivanti dalla proprietà e conduzione dei locali adibiti all'esercizio dell'attività assicurata nonché dei relativi impianti interni ed esterni in quanto adibiti esclusivamente al servizio dell'attività stessa **purché in buono stato di manutenzione e conservazione.**

Restano comunque esclusi i danni derivanti da: lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento, sopraelevazione, demolizione, lavori di ordinaria manutenzione rientranti nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni.

L'assicurazione vale, inoltre, per la responsabilità civile derivante dalla proprietà di antenne televisive, ascensori, montacarichi e scale mobili **purché collaudati**; vale altresì per le aree di pertinenza del fabbricato, anche se tenute a giardino.

La garanzia non comprende la responsabilità per i danni derivanti da rigurgiti di fogne, umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali.

Art. 4.2 Attività complementari GC03

L'assicurazione comprende la responsabilità civile a carico dell'Assicurato verso terzi e dipendenti anche quale committente (sempreché il danno non sia indennizzabile a norma del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124) per danni derivanti dalle sotto elencate attività se ed in quanto inerenti l'attività principale dichiarata:

- a) gestione di spacci e mense aziendali, compresi i casi di avvelenamento da cibi e da bevande;
- b) gestione di spazi espositivi aperti al pubblico situati nell'ambito aziendale;
- c) organizzazione di attività dopo-lavoristiche e ricreative, convegni, congressi, esclusa l'organizzazione di gite aziendali;
- d) servizi di sorveglianza, anche armata;
- e) proprietà ed uso di cani;
- f) servizio sanitario di pronto soccorso prestato all'interno dell'azienda e/o dei cantieri, compresa la responsabilità personale degli addetti ai servizi stessi ai sensi del D.Lgs. 81/2008;
- g) partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento, montaggio e smontaggio di stands;
- h) proprietà e manutenzione di tendoni, insegne, cartelli pubblicitari e striscioni ovunque installati. Sono compresi i danni di cui l'Assicurato deve rispondere in quanto proprietario, manutentore e/o installatore di insegne, cartelli e striscioni pubblicitari, allestimenti di illuminazione per eventi in esterno, con esclusione dei danni alle cose sulle quali sono installati ed **escluso altresì qualsiasi rischio connesso allo sfruttamento economico degli stessi.** Qualora la manutenzione e/o l'installazione siano affidate a terzi, la garanzia è operante a favore dell'Assicurato in qualità di committente;
- i) proprietà e gestione nell'ambito dell'azienda di distributori automatici di cibi e bevande, utilizzazione di distributori di proprietà di terzi, compresi i danni provocati dai cibi e dalle bevande distribuiti, **esclusi i danni da difetto del prodotto;**
- j) utilizzazione di antenne radiorecipienti, di recinzione in genere, di cancelli anche automatici, di porte ad apertura elettronica, di spazi esterni di pertinenza dell'azienda, compresi giardini, alberi, piante, strade private, binari di raccordo (senza attraversamento di strade), parcheggi;
- k) lavori di pulizia ed ordinaria manutenzione dei locali occupati dall'Assicurato per l'esercizio dell'attività descritta in polizza;
- l) manutenzione, riparazione e pulizia di quanto necessario all'attività dichiarata, compresi macchinari, veicoli ed attrezzature;
- m) utilizzazione di cabine elettriche, centrali termiche, serbatoi di carburante, nonché relativi impianti e reti di distribuzione all'interno dell'azienda;
- n) visite all'azienda, presentazione e dimostrazione delle attività aziendali;
- o) servizio antincendio interno o dell'intervento diretto degli addetti per tale scopo, **con esclusione dei danni necessari il cui verificarsi è riconducibile in linea causale ad interventi per la circoscrizione dell'incendio;**
- p) dall'esistenza di officine, laboratori ed in genere tutte le altre attrezzature **usate per le esclusive necessità dell'azienda.**



Art. 4.3 Responsabilità civile del committente, per danni provocati da dipendenti in relazione alla guida di veicoli a motore GC04

L'assicurazione opera per la responsabilità civile incombente all'Assicurato nella sua qualità di committente, ai sensi dell'art. 2049 del codice civile, per danni cagionati a terzi da suoi dipendenti, ***purché muniti di regolare patente di abilitazione in relazione alla guida di autoveicoli, ciclomotori, motocicli e natanti a motore, purché tali mezzi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assicurato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati.*** La garanzia vale anche per le lesioni corporali subite dalle persone trasportate.

Questa estensione di garanzia è operante nei limiti territoriali dello Stato italiano, dello Stato della Città del Vaticano e nella Repubblica di San Marino.

Art. 4.4 Responsabilità civile personale dei dipendenti GC06

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale dei dipendenti (compresi dirigenti e quadri) dell'Assicurato, per danni involontariamente cagionati a terzi, ***escluso l'Assicurato stesso***, nello svolgimento delle loro mansioni.

Agli effetti di questa garanzia, sono considerati terzi anche i dipendenti dell'Assicurato, ***sempreché dall'evento derivino la morte ovvero lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 dal codice penale.***

Art. 4.5 Rapina, aggressioni, atti violenti GC07

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni subiti da terzi, nell'ambito dell'azienda, a seguito di rapina, aggressioni e/o atti violenti.

Art. 4.6 Lesioni corporali subite da titolari e dipendenti di altre ditte o studi professionali GC08

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per lesioni corporali subite da titolari e dipendenti di altre ditte o di studi professionali che possono trovarsi negli ambienti di lavoro per eseguire lavori di trasporto e fornitura, pulizia, manutenzione e riparazione, consulenze e collaudi, ***sempre che ed in quanto non prendano parte agli specifici lavori formanti oggetto dell'attività assicurata.***

Art. 4.7 Estensione della qualifica di terzo GC09

Sono considerati terzi ai fini della Garanzia della Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.), a condizione che nel momento del danno si trovino nei locali di pertinenza dell'attività/rischio assicurato:

- a) i titolari ed i prestatori di lavoro di altre ditte terze, quali aziende di trasporto, di pulizia, manutenzione, riparazione, montaggio, smontaggio e collaudo, fornitori e clienti, che svolgano lavori diversi dall'attività/rischio assicurato;
- b) ingegneri, progettisti, direttori dei lavori, assistenti, consulenti amministrativi tecnici e legali ed altri professionisti in genere ed i loro prestatori di lavoro, ***che non siano prestatori di lavoro dell'Assicurato e che si trovino nei locali di pertinenza dell'Assicurato in ragione del loro incarico.***

Art. 4.8 Buona fede GC11

A parziale deroga dell'Art. 1.1 "Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio", l'omissione da parte del Contraente della dichiarazione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione del contratto od in corso dello stesso, non pregiudica il diritto al risarcimento dei danni ***sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e non siano frutto di dolo.***

La Società, venuta a conoscenza della circostanza aggravante il rischio, ha tuttavia il diritto di richiedere al Contraente la differenza di premio corrispondente al maggior rischio corso a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Art. 4.9 Danni da demolizione di fabbricati contigui GC13

La copertura assicurativa è estesa ai danni a fabbricati e relativi contenuti derivanti da demolizione di fabbricati ad essi contigui.

Art. 4.10 Danni a veicoli di dipendenti o di terzi – spazi adibiti a rimessa o parcheggio GC14

L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni a veicoli a motore di dipendenti o di terzi, parcheggiati negli spazi di pertinenza dell'azienda assicurata oppure in appositi parcheggi ad essa riservati. ***Sono esclusi i danni da furto, quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagionati alle cose che si trovino sui mezzi stessi.***

Art. 4.11 Danni alle cose di proprietà dei dipendenti GC15

L'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per i danni cagionati alle cose di proprietà dei dipendenti, dei soci a responsabilità limitata, degli associati in partecipazione e delle persone in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ***avvenuti durante la prestazione del servizio e nei luoghi ove il Contraente stia operando. Sono esclusi i danni da furto e/o incendio nonché quelli cagionati ai veicoli assicurati alla estensione precedente.***



Art. 4.12 Partecipazione ad A.T.I. e/o Consorzi GC16

L'assicurazione comprende i danni derivanti dalla partecipazione dell'Assicurato ad Associazioni Temporanee di Impresa (A.T.I.) e/o società Consortili e/o Consorzi. Nel caso in cui per tali associazioni o società sia operante un'altra copertura assicurativa, la presente garanzia opererà a secondo rischio, e quindi in eccedenza, rispetto a quanto indennizzato/risarcito da detta assicurazione. La presente garanzia opera comunque unicamente ed esclusivamente per la parte di responsabilità addebitabile all'Assicurato con esclusione di qualsiasi responsabilità solidale con le predette Associazioni e/o Società e/o Consorzi.

Art. 4.13 Danni a mezzi sotto carico e scarico GC17

A parziale deroga dell'Art. 3.2 "Esclusioni relative alla garanzia R.C.T." punto D paragrafo 4), la garanzia R.C.T. comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni e ivi trovantisi a tal fine.

Relativamente ad unità naviganti a motore e imbarcazioni a vela di lunghezza superiore ai 6 metri sono esclusi i danni conseguenti a mancato uso.

Art. 4.14 Danni a cose di terzi movimentate, sollevate, caricate e scaricate GC18

A parziale deroga dell'Art. 3.2 "Esclusioni relative alla garanzia R.C.T." punto D paragrafo 3), l'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni derivanti alle cose di terzi movimentate, sollevate, caricate e scaricate, purché i danni stessi siano derivanti da rottura accidentale del mezzo meccanico impiegato.

Art. 4.15 Errato trattamento dei dati personali GC19

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato ai sensi delle norme previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e/o integrazioni) per perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti e/o dipendenti, in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, **purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo.**

Art. 4.16 Segnaletica mancante o insufficiente GC20

L'assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni conseguente a mancato o insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica aziendale o di cantiere, sui ripari o sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità di terzi.

Art. 4.17 Lavori con esecuzione frazionata GC21

Relativamente alle attività di costruzione e manutenzione strade, ferrovie, strade ferrate in genere, scavi, sterri, reinterri, viadotti, fognature, acquedotti e reti di distribuzione di pubblici servizi che richieda spostamenti successivi dei lavori, e comunque un'esecuzione frazionata con consegne parziali, distintamente individuabili, la copertura assicurativa è operante, a parziale deroga dell'art. 3.2 "Esclusioni relative alla garanzia R.C.T." punto F paragrafo 2), per i danni avvenuti entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.

CONDIZIONI AGGIUNTIVE**Art. 5 Condizioni Aggiuntive (CA)**

(valide ed operanti se richiamate in polizza)

Art. 5.1 Infortuni subiti dai subappaltatori e loro dipendenti CA05

A parziale deroga dell'Art. 3.1 "Persone non considerate terzi" lettera c), sono considerati terzi, per gli infortuni subiti in occasione di lavoro **(con esclusione delle malattie professionali)**, i subappaltatori ed i loro dipendenti, **sempreché dall'evento derivino la morte ovvero lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 dal codice penale.**

La presente estensione di garanzia è valida a condizione che sia prestata la garanzia R.C.O. (Art. 6.1).

Art. 5.2 Cessione di lavori in subappalto CA06

Premesso che l'Assicurato può cedere in subappalto i lavori oggetto dell'attività descritta in polizza, si precisa che l'assicurazione comprende:

- la responsabilità civile che ricada sull'Assicurato per danni cagionati a terzi dalle ditte subappaltatrici mentre eseguono i lavori per conto dell'Assicurato stesso, a parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 3.2 "Esclusioni relative alla garanzia R.C.T." punto E paragrafo 6);
- la responsabilità civile dei subappaltatori per danni cagionati a terzi mentre eseguono i lavori medesimi.

La presente garanzia è prestata a condizione che l'importo dei lavori ceduti in subappalto non superi, al momento del sinistro, la quota percentuale indicata in polizza.

Art. 5.3 Danni da interruzioni o sospensioni di attività di terzi CA09

A parziale deroga dell'Art. 3.2 "Esclusioni relative alla garanzia R.C.T." punto I paragrafo 1), la garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, **purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.**

Art. 5.4 Danni da furto agevolati da impalcature o ponteggi CA10

A parziale deroga dell'Art. 3.2 "Esclusioni relative alla garanzia R.C.T." punto E paragrafo 3), l'assicurazione comprende i danni da furto dei quali l'Assicurato debba rispondere ai sensi di legge cagionati a terzi ad opera di persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato stesso o dallo stesso fatti erigere per il tempo necessario all'esecuzione delle opere previste.

Qualora i suddetti ponteggi o impalcature siano dotati di impianto di allarme il minimo di scoperto previsto in polizza per la presente estensione di garanzia si intende dimezzato.

Art. 5.5 Danni alle cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori CA11

A parziale deroga dell'Art. 3.2 "Esclusioni relative alla garanzia R.C.T." punto D paragrafo 5), l'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato, **limitatamente a lavori eseguiti presso terzi**, per danni materiali e diretti:

- a cose di proprietà di terzi conseguenti a incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- ai locali nei quali si esegue l'attività;
- alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi che per volume o peso non possono essere rimosse.

Art. 5.6 Danni da inquinamento accidentale CA13

A parziale deroga dell'Art. 3.2 "Esclusioni relative alla garanzia R.C.T." punto B paragrafo 1), l'assicurazione comprende i danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, provocate da sostanze di qualunque natura repentinamente emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, condutture, macchinario ed attrezzature dell'azienda assicurata.

Resta escluso qualsiasi altro tipo di inquinamento conseguente a graduale emissione o fuoriuscita di sostanze.

L'estensione non opera in caso di contaminazione conseguente ad inosservanza di norme e disposizioni da qualunque Autorità impartite ed in vigore al momento del sinistro.

Art. 5.7 Danni da incendio CA14

A parziale deroga dell'Art. 3.2 "Esclusioni relative alla garanzia R.C.T." punto E paragrafo 5), l'assicurazione comprende i danni materiali e diretti cagionati a cose di terzi, derivanti da incendio, esplosione e scoppio del fabbricato e/o del relativo contenuto ove si svolge l'attività assicurata. **Si intendono comunque escluse le parti murarie dove si esercita l'attività richiamata in polizza.**

Art. 5.8 Danni a condutture ed impianti sotterranei CA15

A parziale deroga dell'Art. 3.2 "Esclusioni relative alla garanzia R.C.T." punto E paragrafo 1), l'assicurazione comprende i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei e quelli ad essi conseguenti.

Art. 5.9 Danni da cedimento o franamento del terreno CA16

A parziale deroga dell'Art. 3.2 "Esclusioni relative alla garanzia R.C.T." punto E paragrafo 2), l'assicurazione comprende i danni a cose dovuti a cedimento o franamento del terreno, **purché non derivanti da lavori che implicino sottomurature o altre tecniche sostitutive.**

Art. 5.10 Responsabilità civile postuma dell'impresa edile (escluso il danno all'opera) CA19

a) Oggetto dell'assicurazione

A parziale deroga dell'Art. 3.2 "Esclusioni relative alla garanzia R.C.T." punto F paragrafo 2), l'assicurazione è prestata per la responsabilità civile imputabile all'Assicurato ai sensi di legge nella sua qualità di costruttore di tutte le opere inerenti all'attività descritta in atti per danni materiali e corporali involontariamente cagionati a terzi.

L'assicurazione è prestata altresì per responsabilità civile imputabile all'Assicurato ai sensi del D.M. 37/2008 nella sua qualità di installatore, manutentore o riparatore di impianti o apparecchiature per danni cagionati a terzi dagli impianti stessi dopo l'ultimazione dei lavori, **purché l'Assicurato sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge.**

L'assicurazione comprende, **fino a concorrenza del 10% del limite di indennizzo previsto per la presente condizione aggiuntiva**, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi **purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.**

b) Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione:

- **i danni alle opere costruite ed agli impianti installati, mantenuti e riparati;**
- **i danni causati da vizio o difetto originario dei prodotti da chiunque fabbricati;**



- *i danni da inidoneità o mancata rispondenza all'uso delle opere costruite e degli impianti installati, mantenuti e riparati;*
- *i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantegli dalla legge;*
- *le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del sinistro, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società;*
- *i danni derivanti da vizi palesi dell'opera;*
- *i danni alle opere già ultimate prima della sottoscrizione della presente polizza.*

c) Validità della garanzia

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia del contratto per danni relativi ad opere effettuate durante lo stesso periodo, purché tali danni si verifichino non oltre sei mesi dopo il compimento delle opere stesse.

d) Dichiarazioni dell'Assicurato

Agli effetti di quanto disposto dall'art. 1892 del codice civile, l'Assicurato dichiara e la Società ne prende atto di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che possano determinare, durante il periodo di validità del contratto, richieste di risarcimento occasionate da fatti già verificatisi prima della data di effetto della presente polizza.

Art. 5.11 Danni a cose di terzi in consegna o custodia CA23

A parziale deroga dell'Art. 3.2 "Esclusioni relative alla garanzia R.C.T." punto D paragrafo 2), l'assicurazione comprende la responsabilità civile dell'Assicurato per danni derivanti alle cose di terzi in consegna o custodia all'Assicurato o da lui detenute a qualsiasi titolo, **con esclusione di quelle costituenti oggetto o strumento dei lavori relativi all'attività dell'Assicurato stesso descritta in polizza e con esclusione dei danni da furto.**

Art. 5.12 Danni da acqua piovana ed altri eventi atmosferici CA29

A parziale deroga dell'Art. 3.2 "Esclusioni relative alla garanzia R.C.T." punto I paragrafo 2), la garanzia comprende i danni provocati da acqua piovana o da altri eventi atmosferici.

La garanzia vale a condizione che le aperture dei fabbricati oggetto dei suddetti lavori siano adeguatamente protette con teloni o altri manufatti impermeabilizzanti e che dette protezioni vengano distrutte, danneggiate o spostate dai fenomeni atmosferici.

Art. 5.13 Reinterro CA30

A parziale deroga dell'Art. 3.2 punto E paragrafo 2) delle "Norme che regolano l'assicurazione di responsabilità civile" la garanzia comprende anche i danni causati da assestamento del terreno, a seguito di operazioni di reinterro effettuato dall'Assicurato **ed avvenuti non oltre trenta giorni successivi alla consegna delle opere al Committente.**

Restano comunque esclusi i danni causati a condutture ed impianti sotterranei, quelli causati da cedimento o franamento del terreno nonché i danni alle opere stesse.

Art. 5.14 Danni da vibrazioni CA31

A parziale deroga dell'Art. 3.2 punto E paragrafo 2) delle "Norme che regolano l'assicurazione di responsabilità civile" la garanzia comprende i danni a fabbricati dovuti a vibrazioni del terreno derivanti dall'uso di battipali, rulli compressori e macchine vibranti in genere.

Restano comunque esclusi i danni alle condutture ed impianti sotterranei a servizio o di pertinenza dei fabbricati danneggiati.

Art. 5.15 Responsabile interno ed esterno CA32

Premesso che l'Assicurato ha redatto il "Piano di sicurezza ed igiene sul lavoro" previsto dal D.Lgs. 81/2008, l'assicurazione comprende la Responsabilità civile:

- derivante all'Assicurato ai sensi del D.Lgs. 81/2008 in materia di sicurezza del lavoro per danni involontariamente cagionati ai dipendenti;
- personale del Responsabile e degli addetti del servizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori, di cui al D.Lgs. 81/2008. **L'assicurazione vale a condizione che tali mansioni siano svolte dall'Assicurato, dagli Amministratori, dai Collaboratori familiari o dai dipendenti dell'Assicurato stesso.**
- derivante all'Assicurato, ai sensi dell'art. 81/2008 in materia di sicurezza del lavoro per danni involontariamente cagionati ai dipendenti, quale committente ad un professionista esterno all'azienda, dell'incarico per la "valutazione e protezione dai rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori" (*culpa in eligendo*) e/o delle funzioni di responsabile del servizio per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Art. 5.16 Raddoppio sottolimiti CA33

Relativamente alle seguenti Condizioni Aggiuntive:



CA09) Danni da interruzione o sospensione di attività di terzi (Art. 5.3);
CA10) Danni da furto agevolati da impalcature o ponteggi (Art. 5.4);
CA13) Danni da inquinamento accidentale (Art. 5.6);
CA14) Danni da incendio (Art. 5.7);
CA16) Danni da cedimento e franamento del terreno (Art. 5.9);
CA19) Responsabilità civile postuma dell'impresa edile (escluso il danno all'opera) (Art. 5.10);
CA23) Danni a cose di terzi in consegna o custodia (Art. 5.11);
si intendono raddoppiati i sottolimiti previsti all'art. 12.1 "Delimitazioni e Detrazioni", **fermi comunque i massimali indicati nel frontespizio della Scheda di polizza ed i relativi massimo di scoperto. Per la CA19 "Responsabilità civile postuma dell'impresa edile (escluso il danno all'opera)" si intende raddoppiato altresì il periodo di validità temporale della garanzia di cui all'art. 5.10 lett. c).**

Art. 5.17 Massimo risarcimento CA34

Fermi i massimali esposti in polizza qualora lo stesso sinistro interessi contemporaneamente sia la garanzia R.C.T. che quella R.C.O. qualora prestata, il massimo esborso della Società non potrà superare il massimale previsto in polizza per la garanzia R.C.T.



SEZIONE II

NORME CHE REGOLANO LA RESPONSABILITÀ CIVILE LIMITATA ALL'ATTIVITÀ DI COMMITTENTE DI LAVORI EDILI

Per quanto non diversamente disciplinato in questa Sezione, rimane ferma l'applicazione degli Artt. 2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 4 e 5 della Sezione I - R.C.T.

Art. 6.1 Oggetto dell'assicurazione – Garanzia della Responsabilità civile del committente di lavori edili

L'assicurazione vale per la responsabilità civile imputabile all'Assicurato per i danni involontariamente cagionati a terzi in qualità di Committente delle attività descritte in polizza.

La validità è subordinata a quanto segue:

- *che le imprese appaltatrici e subappaltatrici risultino regolarmente iscritte all'Albo di categoria;*
- *che l'Assicurato non interferisca nell'organizzazione ed esecuzione dei lavori stessi, salvo quanto previsto dal punto successivo;*
- *che il responsabile dei lavori, ove designato tra professionisti esterni all'Assicurato, sia in possesso dei requisiti di idoneità previsti dal D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni ed abbia sottoscritto copertura assicurativa per la responsabilità civile inerente la sua attività;*
- *che le imprese appaltatrici siano regolarmente assicurate per la responsabilità civile verso terzi.*

A parziale deroga dell'Art. 3.1 "Persone non considerate terzi", gli appaltatori, i subappaltatori, i loro prestatori di lavoro, il responsabile dei lavori ove nominato tra professionisti esterni all'Assicurato, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori sono considerati terzi per gli infortuni subiti in occasione della loro partecipazione alle attività descritte in polizza, ***con esclusione delle malattie professionali, limitatamente ai danni da essi subiti per morte o per lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall'art. 583 codice penale.***

La copertura assicurativa decorrerà dalle ore 24.00 della data di effetto della polizza e cesserà alle ore 24.00 dalla data di scadenza indicata, o prima della stessa, dalla data di ultimazione dei lavori.

Si prende atto che, se al momento della stipulazione della presente polizza fossero già iniziati i lavori, la garanzia opera esclusivamente per i lavori che hanno avuto inizio dopo la data di effetto della polizza stessa, con esclusione quindi dei danni causati dalla porzione di lavori già effettuata.

Per l'individuazione di tale porzione si farà riferimento o al "Giornale di Cantiere" di cui alla L. 1086/71 e successive modifiche e integrazioni o, in difetto, al primo "Stato di avanzamento lavori" successivo alla data di effetto della polizza, rilasciato da chiunque per conto di terzi.

L'assicurazione vale esclusivamente per i danni verificatisi durante il periodo di validità della polizza e denunciati entro i 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

La Società si riserva in ogni caso il diritto di rivalsa nei confronti dei responsabili dei danni.

L'Assicurazione non è operante per le seguenti attività:

- *lavori per impianti idroelettrici;*
- *lavori di bonifica (costruzioni e sistemazioni di bacini idrici, canali, argini, chiuse, conche, dighe, condotte forzate);*
- *costruzione e manutenzione di centrali elettriche ed elettrodotti, di centrali telefoniche, di stazioni di trasformazione, radio e televisive;*
- *lavori di scavo, sterro e reinterro non finalizzati all'edilizia;*
- *opere marittime, lagunari, lacuali e fluviali;*
- *costruzione e manutenzione di acquedotti, oleodotti, gasdotti, fognature e pozzi artesiani;*
- *costruzione di ferrovie, tramvie, filovie, funicolari e seggiovie;*
- *lavori esclusivi di palificazione.*



SEZIONE III
NORME CHE REGOLANO LA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO I DIPENDENTI (R.C.O.)

GARANZIA BASE

Art. 7.1 Oggetto dell'assicurazione - Garanzia della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, sino a **concorrenza del massimale indicato in polizza**, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, nonché del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, nonché dai lavoratori non dipendenti che prestano la loro attività ai sensi della legge n. 196/97, nonché dai lavoratori parasubordinati così come definiti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 38/2000;
- b) ai sensi del codice civile, a titolo di risarcimento di danni **non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38**, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), nonché ai lavoratori non dipendenti che prestano la loro attività ai sensi della legge n. 196/97, nonché ai lavoratori parasubordinati così come definiti dall'art. 5 del D.Lgs. 38/2000, **per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base delle tabelle di cui al D.Lgs. n. 38/2000.**

L'assicurazione è efficace alle condizioni che, al momento del sinistro l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

Resta comunque convenuto che non costituirà motivo di decadenza dalla garanzia il fatto che l'Assicurato non sia in regola con gli obblighi derivanti dall'assicurazione di legge, in quanto ciò derivi da comprovata inesatta interpretazione delle norme vigenti in materia.

L'assicurazione R.C.O. si intende estesa agli infortuni sul lavoro dei titolari, soci e familiari coadiuvanti dell'Azienda assicurata regolarmente iscritti all'I.N.A.I.L.

Dall'assicurazione **sono comunque escluse le malattie professionali.**

Rivalsa I.N.P.S.

L'assicurazione è valida anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Art. 7.2 Estensione territoriale ai fini della garanzia R.C.O.

La garanzia R.C.O. vale per i sinistri che avvengano nel mondo intero.

Art. 7.3 Pluralità di assicurati

Il massimale stabilito in polizza, per la R.C.O., per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento, resta per ogni effetto unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.

ESCLUSIONI

Art. 8.1 Esclusioni relative alla garanzia R.C.O.

La **garanzia R.C.O. non comprende la responsabilità civile dell'Assicurato derivanti da:**

- 1) **malattie professionali;**
- 2) **detenzione o impiego di esplosivi;**
- 3) **trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;**
- 4) **malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme bovina (BSE) o nuove varianti della malattia Creutzfeldt-Jacob (VCJD) ed in relazione al virus H5N1 e sue varianti causa principale della influenza aviaria;**
- 5) **presenza, uso, contaminazione, estrapolazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto e/o suoi derivati;**
- 6) **campi elettromagnetici e muffe tossiche;**
- 7) **tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione; atti di guerra dichiarata e non;**
- 8) **direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;**
- 9) **o causati, o verificatisi in occasione di, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo;**
- 10) **presenza, uso, contaminazione, estrapolazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche (PFAS) e/o prodotti contenenti PFAS e/o loro derivati.**



CONDIZIONI AGGIUNTIVE**Art. 9 Condizioni Aggiuntive (CA)**

(valide ed operanti se richiamate nella Scheda di polizza)

Art. 9.1 R.C.O. con estensione al danno biologico CA26

L'Art. 7.1 "Garanzia della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.)" si intende annullato e così sostituito.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, **nei limiti indicati nella Scheda di polizza**, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- a) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche, nonché del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, nonché dai lavoratori parasubordinati così come definiti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 38/2000;
- b) ai sensi del codice civile, a titolo di risarcimento di danni **non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38**, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), nonché ai lavoratori parasubordinati così come definiti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 38/2000, per morte e per lesioni personali.

L'assicurazione è efficace alle condizioni che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

Dall'assicurazione sono comunque escluse le malattie professionali.

Art. 9.2 Malattie professionali CA27

L'assicurazione della Responsabilità Civile verso dipendenti (R.C.O.), **sempreché la stessa sia richiamata e resa operante in polizza**, è estesa ai rischi delle malattie professionali riconosciute dall'I.N.A.I.L. o con provvedimento giudiziale.

La garanzia spiega i suoi effetti a condizione che le malattie professionali si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità della polizza stessa.

La garanzia non è operante:

- per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- per la intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dell'Assicurato;
- per le malattie professionali che si manifestino dopo 12 mesi dalla data di cessazione della presente Condizione aggiuntiva o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro del dipendente colpito da malattia professionale;
- per le malattie professionali conseguenti alla silicosi;
- per le malattie professionali riconducibili o comunque connesse a situazioni di "mobbing";
- per le Malattie professionali riconducibili o connesse all'esposizione a sostanze perfluoroalchiliche e polifluoroalchiliche (PFAS) e/o prodotti contenenti PFAS e/o loro derivati.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892 e 1893 del codice civile, l'Assicurato dichiara:

- di non aver avuto negli ultimi 3 anni alcuna richiesta di risarcimento a seguito di malattia professionale o rivalse da parte dell'I.N.A.I.L. e/o dell'I.N.P.S.;
- di non essere a conoscenza, alla data di effetto della presente garanzia, di circostanze o situazioni che potrebbero determinare richieste di risarcimento nei suoi confronti in conseguenza di malattie professionali.

La presente garanzia è prestata con i limiti previsti in polizza che rappresentano la massima esposizione della Società per uno o più sinistri anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della polizza anche se originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi.

Art. 9.3 Scambio di manodopera CA28

Preso atto che i dipendenti dell'Assicurato possono essere distaccati presso altre aziende, così come l'Assicurato potrebbe avvalersi di prestatori di lavoro di altre aziende che svolgono analoghe attività, nel rispetto delle norme di legge in materia di occupazione e mercato del lavoro, si conviene che:

- l'assicurazione R.C.O. è operante anche nei casi in cui i dipendenti dell'Assicurato sono temporaneamente distaccati presso altre aziende;
- i prestatori di lavoro di altre aziende dei quali l'Assicurato si avvale sono considerati terzi, **limitatamente ai soli casi di morte o di lesioni personali gravi e/o gravissime così come definito all'art. 583 del codice penale.**



CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE A TUTTE LE SEZIONI**Art. 10 Condizioni Particolari (CP)**

(valide solo se espressamente richiamate nella Scheda di polizza)

Art. 10.1 Assicurazione di secondo rischio CP3

Premesso che l'Assicurato ha dichiarato che contemporaneamente alla presente e per lo stesso rischio esiste altra assicurazione come indicato in polizza, la presente assicurazione viene prestata per l'eccedenza rispetto a tali somme, e per i massimali indicati nella presente polizza, ciò anche nell'eventualità di nullità, invalidità od inefficacia totale o parziale dell'altra assicurazione **nel qual caso i massimali dell'assicurazione di primo rischio rimarranno a carico dell'Assicurato.**

Art. 10.2 Deroga al patto di tacita proroga CP5

A deroga dell'Art. 1.8 "Proroga dell'assicurazione", delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale" la polizza cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

Art. 10.3 Proroga termini pagamento del premio CP6

Il termine di rispetto di cui all'Art. 1.3 "Decorrenza dell'assicurazione e pagamento del premio" delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale" per il pagamento delle rate di premio successive alla prima viene elevato da quindici a trenta giorni.

Art. 10.4 Proroga termini denuncia dei sinistri CP7

Il termine per la dichiarazione di sinistro, di cui all'Art. 11.1 "Obblighi in caso di sinistro" delle "Norme che regolano i Sinistri", viene elevato da tre a dieci giorni dal fatto o dal momento in cui il Contraente o l'Assicurato ne vengano a conoscenza.

Art. 10.5 Subappaltatori: coesistenza altra assicurazione – secondo rischio CP8

Se i subappaltatori sono già assicurati con propria polizza per le garanzie prestate con il presente contratto e la copertura è in corso di validità, le garanzie contrattuali prestate dalla presente polizza in favore dei subappaltatori stessi, fermi i massimali assicurati, sono prestate per l'eccedenza rispetto a quelli in corso con le altre polizze stipulate dai subappaltatori. La presente Condizione Particolare opera nell'esclusivo presupposto che sia operante la Condizione Aggiuntiva CA06 "Cessione di lavori in subappalto".



SINISTRI**NORME CHE REGOLANO I SINISTRI****Art. 11.1 Obblighi in caso di sinistro**

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia, all'Ufficio di Rappresentanza o all'Intermediario cui è assegnata la polizza oppure alla Direzione della Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

Devono inoltre far seguito, nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del sinistro di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro e successivamente a lui pervenuti. Se l'Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, l'invio di documentazione o di atti di natura giudiziaria o amministrativa, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 11.2 Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza

La Società assume, *fino a quando ne ha interesse*, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

La Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivato dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non rimborsa le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Per i sinistri verificatisi al di fuori del Territorio Italiano, qualora la Società non intendesse avvalersi della facoltà di gestione dei sinistri medesimi, l'intervento della Società avrà luogo in Italia sotto forma di rimborso all'Assicurato, nella valuta legale ivi corrente, delle somme che egli fosse tenuto a corrispondere per danni provocati a terzi, purché l'ammontare ed il versamento degli indennizzi siano debitamente documentati e sia accertata la responsabilità dell'Assicurato secondo la legislazione del paese in cui è occorso il sinistro o in quello in cui si deve eseguire l'obbligazione.



DELIMITAZIONI E DETRAZIONI

Art. 12.1 Delimitazioni e Detrazioni

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato, salvo diverse delimitazioni e detrazioni espressamente indicate in polizza (nell'allegato DD), per ciascun sinistro che avvenga nel corso del periodo di assicurazione con le seguenti modalità:

COD	Garanzia	Scoperto %	Minimo o Franchigia €	Limite di risarcimento €
	Per ogni danno a cose (ove non specificatamente indicato)		500,00	Massimale
Garanzie Complementari				
GC01	Locali adibiti all'esercizio dell'attività		150,00	
GC03	Attività complementari			
GC04	R.C. del committente, per danni provocati da dipendenti in relazione alla guida di veicoli a motore		300,00	
GC06	Responsabilità civile personale dei dipendenti			
GC07	Rapina, aggressioni, atti violenti			
GC08	Lesioni corporali subite da titolari e dipendenti di altre ditte o studi professionali			
GC09	Estensione della qualifica di terzo			
GC11	Buona fede			
GC13	Danni da demolizione di fabbricati contigui			250.000,00
GC14	Danni a veicoli di dipendenti o di terzi – spazi adibiti a rimessa o parcheggio		250,00 per ciascun veicolo	Limite per veicolo 10.000,00 con il massimo di 30.000,00 per sinistro e per anno assicurativo
GC15	Danni alle cose di proprietà dei dipendenti		500,00	
GC16	Partecipazione ad A.T.I. e/o Consorzi			
GC17	Danni a mezzi sotto carico e scarico		500,00	
GC18	Danni a cose di terzi movimentate, sollevate, caricate e scaricate	10	500,00	30.000,00
GC19	Errato trattamento dei dati personali	10	500,00	30.000,00
GC20	Segnaletica mancante o insufficiente	10	500,00	50.000,00
GC21	Lavori con esecuzione frazionata			
Condizioni Aggiuntive				
CA05	Infortuni subiti dai subappaltatori e loro dipendenti			
CA06	Cessione di lavori in subappalto		500,00	
CA09	Danni da interruzioni o sospensioni di attività di terzi	10	1.500,00	250.000,00
CA10	Danni da furto agevolati da impalcature o ponteggi	15	1.000,00	25.000,00 per sinistro e anno assicurativo
CA11	Danni alle cose di terzi trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori	10	500,00	200.000,00
CA13	Danni da inquinamento accidentale	10	500,00	250.000,00
CA14	Danni da incendio	10	500,00	100.000,00
CA15	Danni a condutture ed impianti sotterranei	10	1.000,00	30.000,00 per sinistro con il massimo di 100.000,00 per anno assicurativo
CA16	Danni da cedimento o franamento del terreno	10	1.500,00	30.000,00 per sinistro con il massimo di 100.000,00 per anno assicurativo
CA19	R.C. postuma dell'impresa edile (escluso il danno all'opera)	10	1.500,00	100.000,00



COD	Garanzia	Scoperto %	Minimo o Franchigia €	Limite di risarcimento €
CA23	Danni a cose di terzi in consegna o custodia	10	500,00	50.000,00
CA29	Danni da acqua piovana ed altri eventi atmosferici	15	2.000,00	100.000,00
CA30	Reinterro	10	500,00	50.000,00
CA31	Danni da vibrazioni	20	2.500,00	100.000,00
CA32	Responsabile interno ed esterno			
CA33	Raddoppio sottolimiti			
CA34	Massimo risarcimento			Massimale R.C.T.
CA26	R.C.O. con estensione al danno biologico		2.500,00	
CA27	Malattie professionali			50% del massimale R.C.O.
CA28	Scambio di manodopera			50% del massimale R.C.O.

